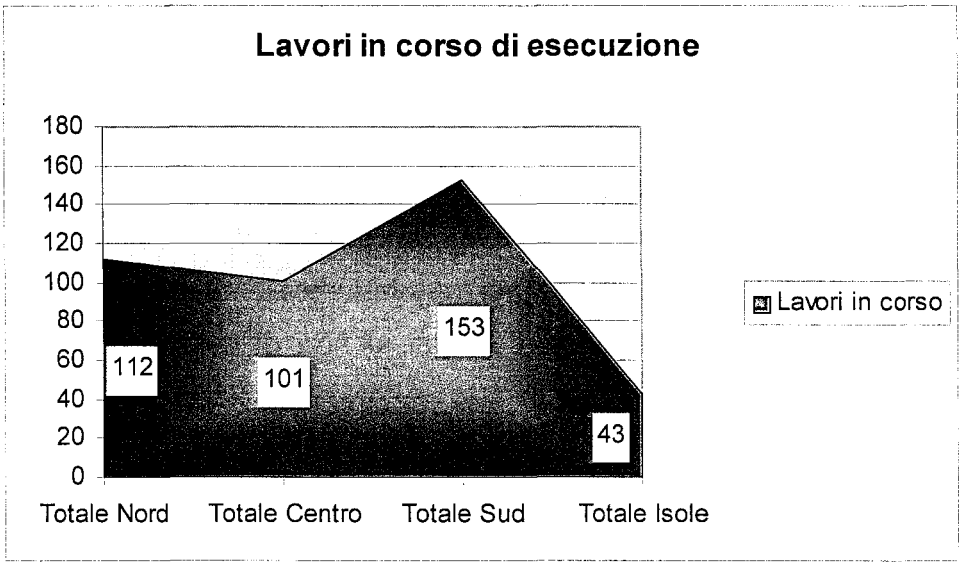
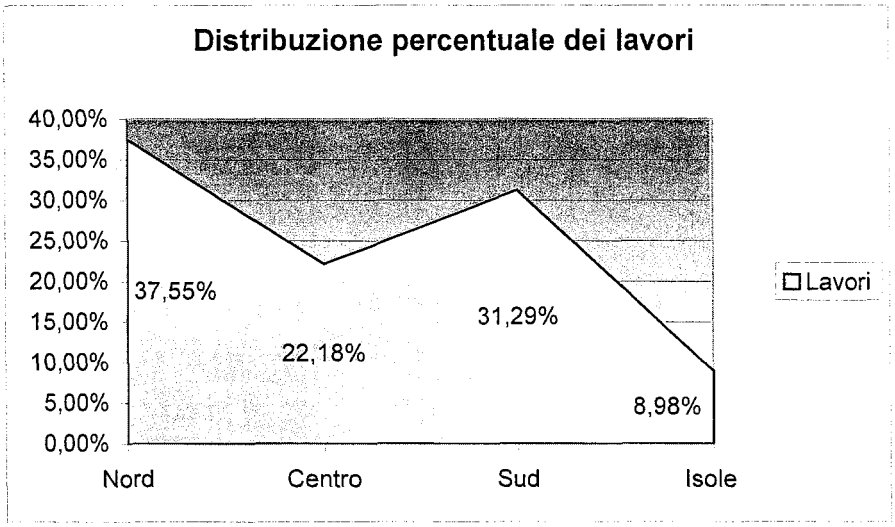
Compartimento Regione	Opere	
	N.	Netto progettuale
Aosta	5	19.758.365,45
Bologna	29	521.533.082,67
Genova	8	203.332.210,72
Milano	23	641.828.229,68
Torino	22	883.970.646,66
Trieste	7	171.109.800,20
Venezia	18	301.107.035,04
Totale Nord	**112**	**2.742.639.370,42**
Ancona	16	170.875.250,42
Firenze	23	412.960.685,54
L'Aquila	16	262.091.601,15
Perugia	19	305.698.371,31
Roma	27	467.341.127,70
Totale Centro	**101**	**1.618.967.036,12**
Bari	17	167.308.649,18
Campobasso	6	151.754.909,07
Catanzaro	33	253.536.472,97
Napoli	11	155.159.110,39
Potenza	65	71.750.355,97
A/S SA-RC	21	1.485.618.810,00
Totale Sud	**153**	**2.285.128.307,58**
Cagliari	25	550.569.116,68
Palermo	5	59.560.371,16
Palermo U.S.	13	45.237.309,56
Totale Isole	**43**	**655.366.797,40**
Totale Generale	**409**	**7.302.101.511,52**



L'attività imprenditoriale appare, pertanto, distribuita sul territorio nazionale nella seguente misura percentuale.



b6) Nuovo schema di contratto d'appalto

5.21. Le clausole contrattuali riguardanti l'esecuzione delle nuove opere e delle manutenzioni viarie, si connotano per la loro reiterazione di quelle precedentemente in uso, elaborata attraverso un'opera di stratificazione e sedimentazione secolare senza tenere conto sia del nuovo tessuto normativo disciplinante la materia sia del ponderoso contenzioso che da decenni affligge l'ANAS.

In buona sostanza, come può agevolmente desumersi dalla lettura del nuovo schema di contratto d'appalto la posizione dell'ANAS appare considerevolmente indebolita in quanto non è prevista alcune disciplina per regolamentare specifiche situazioni accompagnate da clausole penali al fine di evitare che – come dimostra il contenzioso in atto – l'ANAS abbia a subire rilevanti oneri finanziari.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono citare le seguenti situazioni:

- necessità di precisare che l'area di sedime dei lavori è ecologicamente valida e come tale non bisognevole di

interventi di bonifica, con assunzione, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di eseguire eventuali successivi interventi e contestuale esclusione, di ogni responsabilità dell'ANAS per la sospensione dei lavori e per le spese di bonifica qualora non sia dimostrato dall'appaltatore che la condotta dell'Ente sia permeata da dolo o colpa grave;

- esonero di ogni responsabilità della Società, salvo casi di dolo o colpa grave, per le ritardate espropriazioni dei terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere viarie con obbligo dell'impresa di aver preso visione di tutti gli atti posti in essere a tal fine dall'ANAS e di non aver nulla da eccepire, o comunque da segnalare, in caso di insorgenza di un eventuale contenzioso promosso dall'espropriando, ovvero da provvedimento sospensivo giudiziale;
- accettazione da parte dell'appaltatore dello stato di «liberalità» delle aree, accertate dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 109/94;
- obbligo dell'appaltatore di osservare, in ogni momento, una condotta improntata ai principi di lealtà, di onorabilità e di buona fede ([7]) nel periodo di vigenza contrattuale specie per quanto attiene la formulazione di «riserve» e, in ogni caso, di eccezioni comportanti richieste di natura economico-patrimoniale a pena della risoluzione in danno del contratto e di esclusione dell'impresa da ogni futura gara di appalto per un periodo non inferiore a due anni, o comunque di altra impresa partecipata in modo maggioritario o dominante, da parte del soggetto ritenuto responsabile della condotta posta in essere in violazione ai surriferiti principi e con la

([7]) L'art. 75 del D.P.R. 554/99 prevede l'esclusione dalla gara delle imprese responsabili, in precedenti contratti, di gravi negligenze o malafede «nell'esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara», disposizione questa da interpretarsi quale espressione di un principio generale ed intesa (cfr. Deter. Autorità LL.PP. n. 8/2004) nel suo complesso ovvero senza tener conto delle articolazioni territoriali. Ad es. una impresa segnalata dal Compartimento di Milano dev'essere esclusa da tutte le gare bandite dall'ANAS in qualsiasi località.

comminazione di una penale fino al 10% dell'importo contrattuale, oltre il risarcimento del danno;

- analoga disposizione deve essere prevista per i soggetti titolari di imprese ritenuti responsabili di turbativa di gara;
- risoluzione in danno con clausola penale e con successiva esclusione, per un periodo non inferiore a due anni, nel caso di lavori eseguiti non a regola d'arte e comunque non idonei per colpa dell'appaltatore;
- obbligo per l'appaltatore di attivare la procedura dell'art.31bis della legge n.109/94 (bonario componimento delle controversie) appena raggiunta la soglia del 10% dell'importo contrattuale indipendentemente dalla condotta tenuta dall'ANAS al riguardo, prescrivendo che, in caso di omessa attivazione della surriferita procedura, il privato contraente non potrà formulare alcuna richiesta risarcitoria per quelle situazioni pregiudizievoli riconducibili nella fattispecie;
- obbligo dell'appaltatore di sottoscrivere, al momento dell'avvenuta formulazione – e comunque non oltre le 24 ore – gli atti posti in essere dall'ANAS, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, formulando in modo chiaro, preciso, tempestivo e documentato, le proprie riserve ed indicando l'ammontare della richiesta economico-patrimoniale insieme ai motivi di responsabilità contrattuale dell'ANAS con l'avvertenza che in caso di inosservanza di tale clausola ogni richiesta sarà ritenuta inammissibile;
- il subappalto non è adeguatamente disciplinato al fine di garantire, con qualunque mezzo, l'ente appaltante da danni comunque derivanti, provocati dal sub-appaltatore nell'esecuzione dei lavori da questi eseguiti;
- in caso di rescissione o di risoluzione del contratto, deve essere prevista la possibilità di far proseguire i lavori

all'impresa risultata seconda graduata in sede di gara;

- ♦ in caso di cessione dei crediti, da parte dell'appaltatore, occorre fare riferimento alla disciplina della legge 21 febbraio 1991, n. 92, come richiamata nell'art. 26 della legge 109/94 regolante la materia;
- occorre prevedere l'applicabilità della convenzione di Roma 1980 in caso di controversie;
- vanno introdotte penali con fidejussioni bancarie ovvero assicurative per inadempimenti dell'appaltatore o subappaltatore.

5.22. Conclusivamente la Corte raccomanda di procedere ad una nuova relazionatura del contratto-tipo allo scopo di inserire le clausole contrattuali protese a disciplinare le suddette situazioni e comunque per evitare facili arricchimenti da parte dell'appaltatore per carenze di adeguate pattuizioni negoziali.

b7) Intervento del notaio

5.23. Nel corso del 2003, è stato accertato che, per la stipulazione dei contratti di appalto, la Società ha imposto, a spese dell'affidatario, il ricorso alla forma dell'atto pubblico con la presenza di un notaio, in linea con quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 6 febbraio 2003, in occasione dell'approvazione del nuovo schema di contratto.

Al riguardo si fa presente quanto segue:

- ♦ gli oneri finanziari sostenuti dalle imprese si elevano a oltre € 3 mln. (6 mld. delle vecchie lire); oneri presuntivamente «traslati» all'ANAS S.p.A.;
- ♦ il ricorso al notaio non appare giustificato, non essendo posto ad substantiam del contratto da alcuna disposizione

normativa;

- la giurisprudenza della Corte di Cassazione-Sezione Penale ([8]), nei riguardi di altre due ex aziende autonome dello Stato, quali le Ferrovie e le Poste, trasformatesi anch'esse in società per azioni come l'ANAS, ha sempre statuito che la qualifica di pubblico ufficiale non viene meno, nei confronti dei soggetti posti a formare e manifestare la volontà della Pubblica amministrazione, per il solo fatto che le Amministrazioni, cui appartengono, abbiano subito le trasformazioni, prima in ente pubblico economico, e poi in società per azioni;
- lo stesso orientamento è tenuto dal Consiglio di Stato ([9]) che sostiene che non è la «veste» pubblica o privata del soggetto, ma la natura dei compiti che la legge o l'atto amministrativo gli affida per il perseguimento di finalità pubbliche;
- in Direzione Generale sono stati stipulati, nel corso del 2003, 44 contratti per un importo complessivo di € 1.418 mln. con il ricorso preminente di un solo notaio;
- accertato che per un solo contratto di 35 milioni di euro,

([8]) «*Ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, l'Ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la trasformazione in società per azioni, conserva le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica; pertanto non viene meno la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti, che deve essere valutata in concreto secondo il criterio funzionale previsto dagli artt. 357 e 358 Cod. pen.*» (*Sez. I* 22 giugno-23settembre 2000, n. 10027).
«*In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell'Amministrazione postale in Ente pubblico economico, [....] e la successiva adozione della forma della società per azioni [.....] non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati, ma neppure dei servizi non riservati [....]*» (Sez. VI 8 marzo-17 maggio 2001, n. 20118).
Precedentemente la stessa Corte di Cassazione Penale ebbe a confermare (ribadire) che «*La qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati*» (27 marzo-11 luglio 1992, n. 7958).
([9]) Al riguardo, la giurisprudenza ha già sottolineato «*la non incompatibilità del modello societario con lo strumento dell'organismo di diritto pubblico* [...] *dimostrata dal tenore dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge 109/94, ove si fa riferimento alle «società con capitale pubblico destinate alla produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza*». (cfr. Cons. Stato, sez VI, 28 ottobre 1998, n. 1478).

l'impresa aggiudicataria ha corrisposto al notaio un importo, fatturato, per € 45 mila, si può ipotizzare che moltiplicando detto costo per i 44 contratti stipulati, ad un medesimo notaio sono stati corrisposti circa € 2 mln. (pari a circa 4 mld. di vecchie lire);

- non si è fatto ricorso alla tariffa «per vocazione» cioè ad onorario fisso, ma a quella «graduale», rapportata percentualmente al valore economico del contratto.

In conclusione, dal momento che ANAS S.p.A.:

a) è organismo di diritto pubblico;
b) continua ad esercitare funzioni di natura pubblicistica;
c) è tuttora soggetta all'applicazione delle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente;
d) è soggetta al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259;

deve ritenersi che i contratti da essa stipulati si configurino quali appalti pubblici e che i suoi dirigenti, delegati alla stipula dei medesimi, mantengano la qualifica di pubblici ufficiali roganti.

Ai fini della validità formale di tali contratti non è quindi richiesto il rogito notarile, ma è sufficiente la stipulazione in forma scritta del dirigente appositamente delegato dal Presidente dell'Ente, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa e civile (Cass. 22 luglio 1982, n. 4284).

Nel caso di prosecuzione di ricorso al Notaio è necessario provvedere alla «normalizzazione» del sistema, interessando l'Ordine Nazionale dei Notai affinché provveda alla designazione del professionista che sarà incaricato per la redazione del relativo atto.

b8) Art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (CONSIP)

5.24. L'articolo 15 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con

legge 24 novembre 2003 n. 326, ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 24 della Finanziaria 2003 ([10]) che disciplinava il ricorso alla trattativa privata per l'acquisto di beni e servizi anche superiori a € 50.000.

Pertanto ha eliminato l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di espletare procedure, aperte o ristrette, per tutti i contratti superiori a detto importo, dovendosi rifare alle norme dettate in recepimento delle regole europee.

b9) Espropriazioni. Procedure D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001

5.25. Dal 30 giugno 2003 è entrato in vigore il nuovo testo unico riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, cui è seguito il D.Lgs. n. 302 del 27 dicembre 2002, modificativo ed integrativo della norma in questione.

Il decreto presidenziale sostituisce ed innova, l'ultra centenaria procedura espropriativa, nata nel lontano 1865 con la legge 25 giugno n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni, abrogando nel contempo oltre 140 disposizioni di legge inerenti l'assoggettamento all'esecuzione forzata del bene privato per fini pubblicistici.

Poiché ai sensi dell'art. 14, comma 13, della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere, sono assoggettati alla cennata normativa introdotta con il D.P.R. n. 327/2001, tutti i progetti definitivi di esecuzione di opere pubbliche approvati a decorrere dal 30 giugno 2003.

([10]) Cfr. Appendice n. 2.

Tra le varie innovazioni introdotte, assumono rilevante importanza alcuni profili, anche sotto l'aspetto procedurale, tra i quali emergono:

- la comunicazione, ai fini dell'avvio del procedimento del vincolo preordinato all'esproprio, va fatta personalmente al diretto interessato del bene espropriato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora, però, il numero degli espropriati dovesse essere superiore a 50 unità, la comunicazione va fatta mediante pubblicazione sui principali quotidiani, anche a livello locale ed all'Albo Pretorio del Comune in cui ricadono gli immobili;
- l'autorità competente ad emettere il decreto di esproprio non è più il Prefetto, ma l'amministrazione che emette l'atto approvativo del progetto definitivo. Nel caso specifico, l'ANAS;
- non debbono essere più indicati, nel dispositivo di approvazione del progetto, il termine di inizio e compimento dei lavori e delle relative espropriazioni; esso opera ex lege per un periodo di tempo di 5 anni decorrenti dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità.

5.26. Su tale legislazione innovativa, la Direzione Centrale Lavori ha realizzato una pregevole opera di natura documentale ed informativa che ha trasmesso a tutti gli uffici operativi dell'ANAS.

In essa sono ampiamente ed analiticamente specificati tutti i comportamenti da seguire, da parte dei dirigenti e funzionari preposti all'attività espropriativa, ivi compresi la tipologia di modelli e stampati da utilizzare nelle varie fasi procedurali.

Il risultato, raggiunto, è stato quello di aver creato un manuale di preziosa collaborazione per tutti gli «addetti ai lavori» in grado di soddisfare le più minute esigenze che potrebbero

derivare dalle problematiche di prima attuazione delle nuove norme in materia di espropriazioni.

b10) Offerta economicamente più vantaggiosa

5.27. L'art. 19 della legge n. 109/94, statuisce che i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione.

Il 2 comma dell'art. 21, stessa legge, dispone che l'aggiudicazione degli appalti mediante licitazione privata avviene, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto concorso nonché per l'affidamento di concessioni

L'art. 6 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443, dispone che, in deroga all'art. 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di affidamento in concessione di costruzione e gestione ovvero a contraente generale.

L'art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 190, stabilisce che si possa affidare a contraente generale la realizzazione dell'opera derogando dall'articolo 19 della legge n. 109/1994.

Nel successivo art. 16, titolato alle norme transitorie e derogatorie, stabilisce che la realizzazione del progetto esecutivo può essere affidato a contraente generale nel qual caso questi assume l'obbligo di asseverare il contenuto del progetto e farlo proprio.

Con due bandi pubblicati nella G.U. del 19 settembre 2002 e del 18 aprile 2003, inerenti la procedura di aggiudicazione di due maxilotti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, viene stabilito di aggiudicare i lavori, al contraente generale secondo i criteri dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa.

Tuttavia non si è ritenuto di richiamare – almeno nel rispetto della generale informativa – l'art. 16 del D.Lgs. n. 190/2002 secondo il quale l'aggiudicatario dei lavori ha l'obbligo

dell'asseveramento del progetto.

Tale omissione potrebbe essere fonte di un contenzioso.

Inoltre le norme derogatorie e transitorie, contenute nell'art. 16 surriferito, non pongono limiti temporali alla loro applicazione. Per cui, nel sistema di realizzazione delle opere, potrebbe essere invocato anche a distanza di molti anni facendo venir meno il carattere di momentanea applicazione limitata nel breve lasso di tempo.

Pertanto, tutti i progetti di realizzazione delle opere pubbliche, purché rivestano il requisito di appartenenza alla legge obiettivo, ovvero approvati con delibera CIPE, possono venire affidati, a contraente generale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: basta solo che l'aggiudicatario asseveri un progetto realizzato da altri.

b11) Antimafia

5.28. La legge 19 marzo 1990, n. 55, nel recare nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, ha previsto alcuni comportamenti da seguire, da parte delle pubbliche amministrazioni – o comunque enti aggiudicatori di pubblici appalti e forniture – al fine di eliminare o limitare, con tempestivi ed idonei interventi, i danni derivanti da infiltrazioni di tipo mafioso nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Alcune importanti modifiche sono state apportate dal successivo D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, cui è seguito il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione delle procedure per il rilascio delle documentazioni antimafia.

In particolare l'art. 20 della legge n. 152/1991, ha introdotto la seguente statuizione: «*Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi,*

la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto».

Ulteriori controlli, sull'attività mafiosa, perché fossero sempre più efficaci ed efficienti, vennero enunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto n. 55 emanato in data 10 gennaio 1991, nel quale dispose che il direttore dei lavori aveva facoltà di procedere alla verifica della documentazione inerente il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, effettuati dall'appaltatore, prima di procedere all'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto a favore di quest'ultimo.

Con D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vennero emanate ulteriori nuove norme in materia antimafia cui ha fatto seguito la nota esplicativa 19 dicembre 1994 n. 559/Leg/240.514.3, con cui il Ministero dell'Interno, in applicazione del predetto D.Lgs. n. 490/1994, emanò direttive applicative e procedurali concernenti la nuova disciplina, cui ampia divulgazione è stata data, dal Ministero del Tesoro (oggi Economia e Finanze) con circolare n. 20 del 29 marzo 1995, diretta a tutti gli Enti interessati.

5.29. Da accertamenti eseguiti, non sembra che questa procedura, posta dal legislatore in materia di prevenzione all'infiltrazione mafiosa nei rapporti pubblici, sia stata pedissequamente rispettata dall'ANAS S.p.A.

I due maggiori elementi di spicco quali possono essere la richiesta annuale della certificazione antimafia per fornitura di beni e servizi, nonché l'acquisizione della certificazione preventiva al momento dell'emissione del certificato di acconto e del suo relativo pagamento, non sono, di norma, richiesti dall'Ente.

Anche la Corte dei Conti-Sezione controllo Stato, con propria delibera del 9 ottobre 1991, n. 104, ebbe a precisare che «*in sede di pagamento della rata di saldo dovuta in esecuzione di*

contratti di appalto di opere pubbliche è necessario richiedere la certificazione prevista dalla speciale legislazione antimafia».

b12) Repressione infiltrazioni mafiose

5.30. Di particolare rilievo, è stata l'iniziativa assunta dall'ANAS, per eliminare, o quanto meno prevenire «il pericolo di infiltrazioni malavitose» negli appalti, attraverso la stipula di un protocollo di legalità con i Prefetti delle province interessate, finalizzato alla tutela dei cantieri per i grandi lavori. A riguardo la Direzione Centrale Lavori, nel rendere noto agli Uffici periferici il Protocollo d'intesa stipulato dal Compartimento per il Molise con la Prefettura di Campobasso, in data 10 ottobre 2003, ha invitato i restanti Uffici periferici, ad allinearsi alla condotta di tale Compartimento, adottando analoghe iniziative. Al fine, pertanto di ottenere un efficace politica di prevenzione antimafia, ed assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale, l'ANAS stipula un protocollo di legalità con le Prefetture, i cui punti salienti sono quelli di garantire una rapida e corretta esecuzione di tutte le opere il cui importo, a base di gara, sia pari o superiore a € 250.000; particolare attenzione sarà posta alla verifica sulle informazioni antimafia, pena esclusione dell'impresa partecipante dalla gara; effettuare o far effettuare dalle imprese appaltatrici, denuncie, alla Magistratura o agli Organi di Polizia, relative a illecite richieste di denaro o qualsiasi altro tipo di evento criminale. L'atteggiamento delle imprese appaltatrici - se diligentemente osservato e rispettato - «*oltre ad evitare l'evento criminale, assicurerebbe un più tempestivo intervento degli Organi preposti, che seppur rallentano brevemente l'attività dell'esecuzione dell'opera, assicurerebbe il non coinvolgimento in fatti penali degli interessati, con ulteriore dispendio di forze e*

denaro per l'ANAS».

b13) Premio di accelerazione lavori

5.31. Il premio di accelerazione, che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei capitolati speciali, a corrispondere alle imprese esecutrici, qualora queste portino ad ultimazione i lavori prima della termine contrattuale previsto, ha avuto origine con l'art. 12 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, attualmente in vigore.

Il nuovo Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, all'art. 23 riporta la facoltà, per il committente, di corrispondere «*[...] un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale [....]*».

Al riguardo si richiama quanto enunciato dall'art. 117 (penali) del Regolamento n. 554 del 21 dicembre 1999, attuativo della legge quadro 109/94, che statuisce «*Per il ritardato adempimento delle obbligazioni [....] le penali sono applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento [...]*».

Occorre, altresì, precisare che la misura della penale, ovvero del premio di accelerazione, va determinata con riferimento specifico per ogni intervento secondo quanto previsto nel 2 comma dell'art. 117 citato in cui «*[...] I termini di adempimento [...] sono stabiliti [...] in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché del suo livello qualitativo [...]*».

Pertanto non è possibile stabilire in maniera universale, per tutte le lavorazioni, la misura fissa da riconoscere come «premio di

accelerazione» (e quindi di penale), ma occorre applicare tale misura in maniera diversificata tenendo conto, caso per caso, della tipologia dell'intervento con i criteri dettati dall'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999 surrichiamato.

Sull'argomento è stato chiesto il parere alla Consulta Giuridica che si è favorevolmente espressa in tal senso nel rispetto dei limiti posti dall'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999, con la sola avvertenza che, il premio, venga corrisposto soltanto se il tempo di ultimazione risulti inferiore al 20% di quello stabilito contrattualmente.

Tale limitazione non sembra, però, che trovi conforto nel dettato legislativo che non pone limiti percentuali riferite al minor tempo impiegato per il compimento dell'opera.

C) PARTE SPECIFICA

c1) Lodo Locatelli (Mi 482)

5.32. Con contratto di appalto 2 luglio 1992, n. 21222, l'Impresa Locatelli S.p.A. assunse i lavori di costruzione del raccordo di Seriate 1° lotto dallo svincolo di Cassinone di Seriate-tangenziale sud di Bergamo alla S.P. 65, per un importo netto di € 27.744.064,62 che a seguito di perizie suppletive si è elevato a € 40.681.135,74.

Nel corso dei lavori, l'impresa ha iscritto, nei registri contabili, n. 27 riserve per un importo complessivo di € 29.184.112,80 formulando richiesta di risoluzione ex art. 31bis della legge n. 109/1994.

La vertenza, in seguito, è sfociata nella richiesta di arbitrato, da parte della Locatelli, notificata in data 7 agosto 2001, a cui seguiva, in data 2 novembre 2001, l'atto di resistenza dell'ANAS che declinava la competenza arbitrale.

Al riguardo nel riepilogare gli avvenimenti temporali, si formulano alcune osservazioni:

1. poiché nel contratto d'appalto è stata prevista la specifica clausola compromissoria, l'Impresa Locatelli ha eccepito l'inammissibilità della declinatoria della competenza arbitrale formulata dall'ANAS;
2. altra eccezione dell'impresa inerisce all'atto di resistenza, formalizzato dall'ANAS in data 2 novembre 2001, che risulterebbe, tra l'altro, intempestivo perché notificato oltre il termine dei 60 giorni previsti dalla legge, rispetto alla data della richiesta di arbitrato, avvenuta in data 7 agosto 2001.

5.33. In ordine al primo argomento, si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con decisione n. 563 del 17 gennaio 2001 che ritiene valida ed operante la clausola contrattuale, liberamente sottoscritta, che prevede la competenza arbitrale per la risoluzione delle vertenze, fermo restando, tuttavia, la libertà delle parti di adire al giudice ordinario.

Per quanto concerne il secondo argomento la declinatoria alla competenza arbitrale, doveva considerarsi tempestiva in quanto l'atto di resistenza sarebbe stato notificato in tempo utile considerato che, per effetto della sospensione estiva dell'attività giudiziaria, che va dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, il decorso dei termini andava computato a partire dal 16 settembre.

L'esame degli atti porta a rilevare la seguente successione temporale degli avvenimenti:

- il contratto viene sottoscritto in data 2 luglio 1992 per € 27.744.064,62;
- in data 21 maggio 2002 dopo un decennio, si dà inizio alla procedura ex art. 31bis della legge quadro n. 109/1994 per la risoluzione bonaria delle vertenze sorte con l'impresa che